

PROVINCIA DI VICENZA

Determina dirigenziale n. 522 del 5 aprile 2019

Determina di saldo e contestuale ordine di liquidazione dell'indennità definitiva di espropriazione condivisa, determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 (T.U. Espropri) e successive modificazioni ed integrazioni. Procedimento espropriativo per la costruzione di una centralina idroelettrica denominata "Centrale Idroelettrica Polo" sul Torrente Rio Freddo in Comune di Arsiero (VI). Richiedente: Società Idroelettrica Prealpina S.r.l. Ditta n. 1: Busato Ettore.

IL DIRIGENTE

omissis

DETERMINA

di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, il saldo dell'indennità di espropriazione e dell'indennità di occupazione temporanea d'urgenza, come dettagliato nell'allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327.

ORDINA

alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. di disporre il pagamento delle suddette indennità, nelle misure riportate nell'allegato da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito della condivisione delle stesse da parte della ditta proprietaria ivi indicata, ai sensi dell'art. 22 bis del D.P.R. n. 327/2001.

DETERMINA

1. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 327/2001 l'indennità non è soggetta alla ritenuta del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità di esproprio di area classificata zona agricola E1 nello strumento urbanistico comunale vigente.
2. Del presente provvedimento verrà data comunicazione alla Società Idroelettrica Prealpina s.r.l. mediante P.E.C, e alla ditta proprietaria mediante raccomandata A.-R./ P.E.C.
3. Un estratto del presente provvedimento sarà trasmesso per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. n. 327/2001.
4. Il presente provvedimento diverrà esecutivo nel termine di trenta giorni dal compimento delle predette formalità, qualora non sia proposta dai terzi l'opposizione per l'ammontare dell'indennità o per la garanzia, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.P.R. n. 327/2001.

omissis

Il Dirigente dott.ssa Caterina Bazzan